

Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.

CODICE DI COMPORTAMENTO

(Art. 2.6.3 e 2.6.4 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a.)

13 novembre 2002

Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.

Codice di Comportamento
Indice

Premessa	pag. 3
1. Oggetto del Codice di Comportamento.	pag. 3
2. Efficacia del Codice di Comportamento e sanzioni.	pag. 4
3. Identificazione delle persone rilevanti.	pag. 4
4. Definizione degli obblighi di comunicazione delle persone rilevanti nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.	pag. 6
5. Obblighi di comunicazione delle persone rilevanti. Termini, contenuti e modalità di attuazione.	pag. 7
6. Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle operazioni compiute da persone rilevanti.	pag. 8
7. Ulteriori obblighi delle persone rilevanti.	pag. 9
8. Obblighi di comunicazione al mercato da parte di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. delle operazioni compiute da persone rilevanti.	pag. 9
9. Comunicazione da parte del soggetto capogruppo delle operazioni di ammontare significativo.	pag. 10

Premessa

Il presente Codice di Comportamento (di seguito anche “Il Codice”), approvato dal consiglio di amministrazione, viene adottato ai sensi degli articoli 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4. bis del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.”, quale deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana S.p.a. del 29 aprile 2002 e approvato dalla Consob con delibera n. 13655 del 9 luglio 2002.

Il Codice rientra inoltre nel novero delle procedure per la gestione e la comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la società adottate da Arnoldo Mondadori Editore S.P.A., anche in conformità al codice di autodisciplina delle società quotate, nell’ambito del proprio sistema di Corporate Governance.

1. Oggetto del Codice di Comportamento

Il Codice disciplina gli obblighi di comunicazione che le persone rilevanti – intese come i soggetti definiti e individuati al successivo punto 3 - sono tenute a rispettare nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. al fine di consentire alla stessa di comunicare al mercato, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal citato “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a.” e relative istruzioni, le operazioni effettuate dalle medesime persone rilevanti ed aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati emessi da Arnoldo Mondadori Editore S.p.a ed altri strumenti finanziari indicati al successivo punto 4.

In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2003 le comunicazioni al mercato dovranno essere effettuate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre stesso.

In base al regolamento:

- saranno oggetto di comunicazione le operazioni compiute in ciascun trimestre di riferimento il cui ammontare, anche cumulato, **sia pari o superiore ad euro 50.000 per dichiarante;**
- le operazioni significative (vale a dire ogni operazione il cui ammontare, anche cumulato con altre operazioni compiute nel trimestre di riferimento e non precedentemente comunicate, sia superiore a 250.000 euro per dichiarante) dovranno essere comunicate tempestivamente e quindi in deroga alla tempistica di cui sopra.

2. Efficacia del Codice di Comportamento e sanzioni

Le disposizioni del presente Codice di comportamento hanno carattere di disposizioni inderogabili stabilite dal consiglio di amministrazione.

L'inosservanza da parte dei soggetti individuati come persone rilevanti degli obblighi di comunicazione prescritte dal codice comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative.

Per i soggetti individuati come persone rilevanti che rivestano la qualifica di dipendente di Arnoldo Mondadori Editore le disposizioni del presente Codice di comportamento, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ., sono parte integrante delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro in essere e l'inosservanza delle stesse potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ai sensi di legge e del vigente CCNL, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

3. Identificazione delle persone rilevanti

Le persone rilevanti sono qualificate come i soggetti che per effetto dell'incarico ricoperto nella società o nelle sue principali controllate hanno accesso a dati ed informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della società e del gruppo ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo del titolo Mondadori.

Agli effetti del presente Codice di Comportamento le persone rilevanti, destinatari degli obblighi di comunicazione di seguito regolati, sono identificate in:

a) Amministratori, Sindaci effettivi e Direttori Generali di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.

b) Responsabili pro tempore delle divisioni operative e delle funzioni aziendali di seguito indicate:

- *Divisione libri*
- *Divisione periodici*
- *Divisione pubblicità*
- *Divisione Retail e Direct Marketing*
- *Divisione Grafica*
- *Divisione Informatica*
- *Controllo di gestione*
- *Amministrazione Finanza e Business Development*
- *Comunicazione e relazioni esterne*
- *Personale e organizzazione*
- *Investor Relations*

c) Legali rappresentanti pro tempore titolari di deleghe operative delle seguenti società controllate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.a che, in base ai criteri stabiliti dall'art. 151 del regolamento Consob n.11971/1999, rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento e sono soggette agli obblighi di revisione del bilancio ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:

Edumond Le Monnier S.p.a

Giulio Einaudi Editore S.p.a.

Mondadori Electa S.p.a.

Mondadori Pubblicità S.p.a

Mondadori Printing S.p.a.

4. Definizione degli obblighi di comunicazione delle persone rilevanti nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.

4.1 A decorrere dal 1 gennaio 2003 le persone rilevanti sono tenute a trasmettere ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., nei termini e con le modalità stabilite al successivo

punto 5, le informazioni sulle operazioni a qualunque titolo effettuate (anche fatte compiere da persone interposte, da fiduciarie o da società controllate e tenuto anche conto delle operazioni effettuate dal coniuge non legalmente separato e dai figli minori) aventi ad oggetto:

- a) strumenti finanziari quotati emessi da Arnoldo Mondadori Editore S.p.a (escluse le obbligazioni non convertibili)
- b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare, vendere strumenti finanziari quotati emessi da Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. (es. obbligazioni convertibili)
- c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante strumenti finanziari quotati emessi da Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

4.2 Si precisa che ai fini dell'obbligo informativo di cui sopra **non si tiene conto:**

- delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui al comma precedente assumano la posizione di prestatori, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- delle operazioni compiute, anche per interposta persona o fiduciaria, fra i soggetti di cui al comma precedente;
- delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, qualora la persona rilevante rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.
- delle assegnazioni gratuite anche derivanti da lasciti o liberalità.
- degli atti di esercizio di stock option o di diritti di opzione, precisandosi che sono invece oggetto di comunicazione le eventuali operazioni di vendita delle azioni rivenienti dall'esercizio delle stock option medesime.
- delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore ad euro 50.000 per dichiarante in ciascun trimestre solare di riferimento di cui al successivo punto 5.

5. **Obblighi di comunicazione delle persone rilevanti. Termini, contenuti e modalità di attuazione.**

5.1 Termini: Le persone rilevanti trasmettono ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. le informazioni sulle operazioni indicate al precedente punto 4 alle seguenti scadenze:

- entro il quinto giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare indicando le operazioni effettuate nel trimestre stesso.

Sono oggetto di comunicazione le operazioni, compiute in ciascun trimestre solare di riferimento, **il cui ammontare, anche cumulato, sia pari o superiore ad euro 50.000 per dichiarante;**

- per ogni operazione **il cui ammontare, anche cumulato con altre operazioni compiute nel trimestre solare di riferimento e non precedentemente comunicate , sia superiore a 250.000 euro per dichiarante** la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro il secondo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dell'operazione che ha comportato il superamento del limite , non rilevando gli eventuali termini successivi di liquidazione di Borsa

Si precisa che in caso di pluralità di operazioni effettuate nel trimestre solare di riferimento ai fini della determinazione dell'ammontare occorre procedere alla somma delle operazioni anche di segno opposto (es. acquisti e vendite) e anche su strumenti finanziari diversi (es. azioni ordinarie e azioni di risparmio)

Nel caso delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, warrant o covered warrant si utilizza il controvalore nozionale, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

5.2 Contenuti e modalità di effettuazione delle comunicazioni: Le comunicazioni devono essere trasmesse, entro le scadenze di cui sopra, alla funzione Affari Societari di Arnoldo

Mondadori Editore S.p.a., utilizzando la modulistica allegata al presente codice che dovrà essere compilata in ogni sua parte.

Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con le seguenti modalità alternative:

- consegna diretta alla funzione Affari Societari di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., via Mondadori 1 – Segrate (MI)
- via Telefax ai numeri:
- per e.mail, allegando il file della relativa modulistica all'indirizzo:

La funzione Affari Societari fornirà alla persona rilevante un riscontro immediato, tramite telefax o e. mail, dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni effettuate.

6. Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle operazioni compiute da persone rilevanti.

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato, con le modalità di cui all'art. 2.6.4 del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a." delle operazioni compiute dalle persone rilevanti è individuato nella Funzione Affari Societari di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.

La funzione Affari Societari provvede inoltre all'archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto del presente Codice di Comportamento e all'istituzione e aggiornamento dell'elenco delle persone rilevanti

7. Ulteriori obblighi delle persone rilevanti

Con riferimento alla facoltà di cui all'articolo 2.6.3 comma 3 del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.", è fatto divieto alle persone rilevanti di compiere operazioni sugli strumenti finanziari di cui al punto 4 del Codice nei seguenti periodi dell'anno:

- nei 30 giorni precedenti le riunioni del Consiglio di amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. di approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato e fino alla diffusione delle relative informative al pubblico ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- nei 15 giorni precedenti le riunioni del Consiglio di amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. di approvazione della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali e fino alla diffusione delle relative informative al pubblico ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarà cura della funzione Affari Societari mettere a disposizione delle persone rilevanti il calendario annuale degli eventi societari con l'indicazione delle date previste per le riunioni del consiglio di amministrazione sopra indicate.

8. Obblighi di comunicazione al mercato da parte di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. delle operazioni compiute da persone rilevanti.

Oggetto: A decorrere dal 1 gennaio 2003 Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. rende periodicamente note al mercato, ai sensi dell'art. 2.6.4. del " Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a." le operazioni compiute dalle persone rilevanti individuate al precedente punto 3 aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati al precedente punto 4 lettere a) b) c) e comunicate alla società in osservanza del presente codice di comportamento.

Tempistica e ammontari di riferimento: Le comunicazioni vengono effettuate entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare con riferimento alle operazioni, effettuate nel trimestre solare stesso, il cui ammontare, anche cumulato, sia pari o superiore ad euro 50.000 per dichiarante.

Per ogni operazione il cui ammontare, anche cumulato con altre operazioni compiute nel trimestre di riferimento e non precedentemente comunicate, sia superiore a 250.000 euro

per dichiarante la comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque entro il primo giorno di borsa aperta successivo a quello di avvenuta comunicazione alla società da parte della persona rilevante interessata, ai sensi del precedente punto 5, dell'operazione medesima.

9. Comunicazione da parte del soggetto capogruppo delle operazioni di ammontare significativo.

Non si applica in quanto il soggetto capogruppo, persona fisica posta al vertice della catena partecipativa di controllo, non è persona rilevante ai sensi delle disposizioni in materia richiamate nel presente Codice.